



Accoglimento totale del 30/12/2016
RG n. 57942/2016

N. R.G. 2016/57942



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA "B"

Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. **57942/2016** promosso da:
IME SAS DI TRIVELLA LORENZA E C. (C.F. 03314730155) con il patrocinio dell'avv. SANZO SALVATORE elettivamente domiciliato in CORSO DI PORTA NUOVA 18 20121 MILANO presso il difensore avv. SANZO SALVATORE

PARTE RICORRENTE

contro

LORENZA FELICITA MARIA TERESA TRIVELLA (C.F. TRVLNZ40S52L219K)

HILDA MARIA MARAZZI (C.F. MRZMGH74P65F205C) con il patrocinio dell'avv. FOLCIO DANILO elettivamente domiciliato in VIA GIULINI, 20 22100 COMO presso il difensore avv. FOLCIO DANILO

PARTE RESISTENTE

ADRIANO CERATI IN QUALITÀ DI TRUSTEE DEL TRUST LORYMAR

PARTE INTERVENUTA

Il Giudice,

a scioglimento della riserva ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso depositato in data 28 ottobre 2016 **IME SAS DI TRIVELLA LORENZA E C.**, in persona del liquidatore giudiziale, chiede:

- il sequestro giudiziario delle n. 391.770 azioni ordinarie di Agema s.p.a. di proprietà di **IME s.a.s.** di Trivella Lorenza e C., in quanto oggetto di pegno in favore (e dunque nella materiale disponibilità di) altre due azioniste della società, Lorenza Felicita Maria **TRIVELLA** e Margherita Hilda Maria **MARAZZI**;

- con richiesta di nomina quale custode delle azioni nella persona del liquidatore di **IME s.a.s.** di Trivella Lorenza e C., avv. Salvatore Sanzo, con facoltà di esercizio dei connessi diritti amministrativi.

Esponde la ricorrente che:

soci di **AGEMA s.p.a.** sono Lorenza **TRIVELLA**, Margherita **MARAZZI**, Ettore Marazzi e **IME s.a.s.**, che a sua volta è partecipata al 99,6% dal socio accomandante Trust Lorymar, tramite il trustee Adriano **CERATI**;

beneficiari del Trust Lorymar sono gli stessi Lorenza **TRIVELLA**, Margherita **MARAZZI** e Ettore Marazzi oltre a Emanuele Marazzi. Gli altri soci accomandatari di **IME s.a.s.** sono Lorenza Trivella, con partecipazione del 0,3%, e Ettore Marazzi, nella misura del rimanente 0,1% del capitale sociale.

nel corso del 2015 il Tribunale di Milano ha adottato taluni provvedimenti cautelari di sospensione dell'efficacia di delibere di aumento del capitale sociale di Agema, assunte allo scopo di "diluire" la partecipazione di **IME s.a.s.**, in particolare:

- la delibera del 24 luglio 2015 è stata sospesa con ordinanza del 22 dicembre 2015, confermata in sede di reclamo;
- la delibera del 6 novembre 2015, è stata sospesa con decreto *inaudita altera parte* in data 2 febbraio 2016, confermato con ordinanza in data 5 aprile 2016, non impugnata;



Accoglimento totale del 30/12/2016
RG n. 57942/2016

- la delibera del 21 dicembre 2015, è stata sospesa con decreto *inaudita altera parte* in data 10 marzo 2016, corretto per errore materiale in data 14 marzo 2016 e confermato con ordinanza in data 5 aprile 2016, non impugnata;
- con atto notarile del 13 marzo 2015 IME s.a.s. ha costituito in favore di Lorenza Trivella un diritto di pegno sulla totalità delle azioni di AGEMA corrispondenti al 60,27% del capitale sociale di quest'ultima; pegno attribuito a garanzia di un presunto debito di IME nei confronti di Lorenza Trivella, pari ad 391.770,00 euro, come si evince nelle premesse dell'atto di costituzione di pegno;
- all'articolo 2 di tale atto, è previsto che "il diritto di voto, sia in assemblea ordinaria, sia in assemblea straordinaria, spetti al creditore pignoratizio"; altri diritti amministrativi spettano congiuntamente ad IME ed alla signora Lorenza Trivella (art.3);
- l'atto costitutivo del pegno è stato sottoscritto (oltre che da Lorenza Trivella) da Ettore Marazzi in nome e per conto di IME "nella sua qualità di institore" della stessa IME "in forza dei poteri a lui conferiti con atto in data 05/02/2013, ritualmente iscritto al Registro delle Imprese di Milano in data 06/05/2013", ovvero in forza di una procura institoria, conferita da Lorenza Trivella (all'epoca amministratrice di IME), successivamente revocata dal Liquidatore giudiziale di IME con atto del 26 febbraio 2016;
- con atto di "cessione del credito" del 26 novembre 2015 Lorenza Trivella ha ceduto alla figlia, Margherita Marazzi, parte del suo presunto credito nei confronti di IME, per un importo di 235.020,00euro; credito ceduto con le annesse garanzie e dunque anche con la garanzia reale costituita dal pegno sulle azioni di Agema, in misura proporzionale.

Ciò premesso, la ricorrente IME s.a.s. in persona del liquidatore giudiziale, a fondamento della richiesta assume che, per effetto dell'intervenuta sospensione dell'efficacia delle delibere di aumento di capitale, IME debba essere tuttora considerata socia di Agema, la cui compagine sociale sarebbe attualmente formata come segue:

- IME s.a.s.: 60,27%
- Lorenza Trivella: 18,54%;
- Margherita Marazzi: 7,06%;
- Ettore Marazzi: 7,06%;
- Margherita Marazzi e Ettore Marazzi (in regime di comunione sulle corrispondenti azioni): 7,07%.

Precisa inoltre che nel successivo giudizio di merito intende chiedere la declaratoria di nullità e/o inefficacia dell'atto costitutivo del pegno in favore della signora Lorenza Trivella, nonché del successivo atto di cessione del credito stipulato dalle signore Lorenza Trivella e Margherita Marazzi.

Quanto al *periculum* ritiene necessario che nelle more del giudizio si provveda alla tutela degli interessi di IME, mediante il sequestro delle azioni di AGEMA di sua proprietà, oggetto dell'atto di pegno e ciò al fine di evitare che si protragga oltre l'indebita limitazione del diritto di IME s.a.s. di intervento in assemblea e di esprimere il proprio.

Instaurato il contraddittorio si è costituita la sola Margherita MARAZZI al fine di eccepire:

- **la carenza di legittimazione attiva in capo alla ricorrente**, a seguito dell'integrale sottoscrizione da parte di Lorenza Trivella dell'aumento di capitale deliberato con assemblea del 24 luglio 2015, non avendo IME s.a.s. aderito all'aumento, con la conseguenza che unici soci di Agema risultano essere:

- Lorenza Trivella con il 78,81% di azioni
- Ettore Marazzi con il 10,595% di azioni
- Margherita Marazzi con il 10,595% di azioni,



Accoglimento totale del 30/12/2016
RG n. 57942/2016

- **la carenza di legittimazione attiva a rivendicare la titolarità delle azioni** anche sotto altro profilo, attesa la piena efficacia *inter partes* dell'atto di costituzione di pegno a favore di Lorenza Felicita Trivella stipulato con atto notarile in data 13 marzo 2015;
 - **la pregiudizialità della causa successoria instaurata da Margherita Marazzi** nei confronti di tutti gli altri membri della famiglia (causa iscritta al n. RG 57102/2015 prossima udienza di precisazione delle conclusioni al 2 febbraio 2017), ove l'attrice chiede che venga dichiarata la nullità, annullamento, inefficacia o inesistenza dell'atto istitutivo di trust per impossibilità sopravvenuta, per intervenuta volontà di scioglimento e/o per simulazione, con conseguente nullità dell'atto di conferimento in trust della partecipazione nella società di persone IME s.a.s.; causa nella quale tutti gli eredi Marazzi rivendicano di essere proprietari della società IME s.a.s. a titolo di successione;
 - **la piena efficacia e validità dell'atto costitutivo di pegno sulle azioni di Agema**, atteso che il credito complessivo vantato da Lorenza Trivella nei confronti della società ammonta a complessivi 6.673.318,00 euro a fronte di provviste di denaro versate nella società, credito ben superiore a quello garantito con il pegno di azioni di cui si tratta;
 - **la piena legittimità, efficacia e validità dell'atto di cessione del credito stipulato fra Lorenza Trivella e la figlia Margherita** con atto notarile del 26 novembre 2015;
 - in via subordinata, **la sussistenza di conflitto di interessi** fra le funzioni di liquidatore e lo scopo del custode giudiziario.
- Conclude chiedendo la sospensione del procedimento, la declaratoria di inammissibilità/improcedibilità del ricorso e nel merito il rigetto di tutte le domande.

In data 12 dicembre è intervenuto nel presente procedimento ADRIANO CERATI, nella sua qualità di trustee del trust Lorymar socio accomandante di IME s.a.s., aderendo alle domande ed alle argomentazioni in diritto svolte da IME s.a.s..

Il ricorso è fondato.

Le principali questioni giuridiche presupposte sia alla domanda di merito prospettata, sia alla legittimazione attiva in capo ad IME s.a.s. sono già state affrontate da questo Tribunale con ripetute pronunce, anche collegiali, favorevoli alla ricorrente che in questa sede pare sufficiente richiamare (doc. da 7 a 13 allegati al ricorso).

Quanto alla legittimazione in capo a IME s.a.s. a richiedere il sequestro giudiziario delle azioni oggetto di pegno, basta ricordare che con le ordinanze rese in sede cautelare nell'ambito dei tre diversi giudizi aventi ad oggetto l'impugnativa delle delibere di aumento di capitale adottate dall'assemblea straordinaria di AGEMA s.p.a. in data 22 luglio 2015, 6 novembre 2015 e 21 dicembre 2015, questo Tribunale ha sospeso l'efficacia e l'esecuzione delle delibere impugnate, in tal modo impedendo, nei rapporti fra i soci e la società (ma altresì nei confronti dei terzi a seguito dell'iscrizione nel registro delle imprese del dispositivo di tali decisioni) il prodursi degli effetti (e non solo dell'esecuzione) di quelle delibere, e così "congelando" l'assetto societario esistente al momento dell'adozione della prima delibera (essendo state sospesa l'esecuzione anche delle successive) con tutte le conseguenze che ne conseguono anche con riferimento alla legittimazione in capo a IME s.a.s. a chiedere in via cautelare nel presente procedimento il sequestro giudiziario di azioni illegittimamente costituite in pegno, dal momento che IME s.a.s. era pacificamente titolare alla data del 22 luglio 2015 del 60,27% delle azioni di AGEMA.

Quanto al merito, la cautela richiesta è finalizzata ad assicurare la custodia e l'esercizio dei diritti amministrativi connessi al possesso delle azioni di AGEMA nelle more della definizione del giudizio di merito volto ad accertare efficacia e validità dell'atto costitutivo di pegno.



Accoglimento totale del 30/12/2016
RG n. 57942/2016

A fronte di plurimi profili di invalidità illustrati dal ricorrente a conforto della prospettazione di inefficacia di tale atto, deve considerarsi assorbente la contestazione principale fondata, in estrema sintesi, sulla invalidità della procura institoria conferita da Lorenza Trivella a Ettore Marazzi in data 5 febbraio 2013. La questione è stata più volte affrontata da questo Tribunale che si è già pronunciato dichiarando - sia pur solo in via incidentale - la dedotta invalidità in numerosi provvedimenti, tutti puntualmente richiamati dal ricorrente a pag. 10 e 11 del ricorso, alle cui motivazioni è qui sufficiente fare rinvio.

Alla medesima conclusione è giunto anche il lodo arbitrale pronunciato da un arbitri unico in data 20 maggio 2016 nel giudizio di merito avente ad oggetto la revoca della signora Lorenza Trivella dalla carica di amministratrice di IME s.a.s. (doc. 19).

Gli argomenti illustrati in tali provvedimenti e le conclusioni cui sono giunti sono stati posti a fondamento delle domande della ricorrente - non scalfiti dalle difese svolte da Margherita Marazzi - e dunque deve ritenersi integrato il presupposto del *fumus boni iuris*.

Peraltro dalla originaria invalidità ed inefficacia dell'atto di costituzione di pegno consegue altresì in via derivata l'inefficacia verso la società IME s.a.s. anche dell'atto di cessione di credito del 26 novembre 2015 con il quale Lorenza Trivella ha ceduto alla figlia parte del suo credito nei confronti di IME s.a.s., credito ceduto con le annesse garanzie e dunque anche con la garanzia reale costituita dal pegno sulle azioni di AGEMA qui in contestazioni. Non è necessario ai fini della presente decisione approfondire le questioni connesse alla sussistenza o meno del credito ceduto in quanto assorbite, o comunque superflue, alla luce della valutazione già espressa in ordine alla presumibile fondatezza della domanda di declaratoria di inefficacia ed invalidità originaria dell'atto di costituzione di pegno, per difetto di rappresentanza in capo ad una delle parti.

Priva di pregio anche l'eccezione di pregiudizialità proposta dalla resistente con riferimento alla causa di merito pendente fra le medesime parti, oltre agli altri membri della famiglia Marazzi, attesa la diversa natura dei due procedimenti (causa di merito a cognizione piena quelle pendente avanti la prima sezione di questo Tribunale a fronte della natura cautelare del presente procedimento) e la netta differenza di *petitum* e *causa petendi* fra le due cause di merito (considerando la domanda in questa sede solo prospettata) così che neppure è ravvisabile una fattispecie di litispendenza.

Ricorre l'ulteriore presupposto dell'opportunità di provvedere alla custodia in riferimento all'adeguato esercizio dei diritti di partecipazione connessi al pegno di azioni in contestazione, considerato che il diritto di voto sia in assemblea ordinaria che in assemblea straordinaria spetta al creditore pignoratizio (come previsto dall'art. 2352 c.c.) mentre l'esercizio di diritti amministrativi diversi da quello di voto, spettano, congiuntamente al creditore pignoratizio e alla società IME s.a.s. di Trivella Lorenza & C. (come previsto dall'art. 3 dell'atto di costituzione di pegno). Assume significativa rilevanza al riguardo la circostanza che nelle more del presente procedimenti è stata adottata dall'assemblea straordinaria dei soci di Agema, senza la partecipazione di IME s.a.s., una delibera di revoca delle precedenti deliberazioni assunte in data 24 luglio 2015, 6 novembre 2015 e 21 dicembre 2015, di modifica dello statuto e dell'oggetto sociale della società, di ripristino della denominazione sociale in "GRAFICHE AGEMA s.p.a.", di ripristino del capitale sociale al valore nominale di euro 650.000 euro, nonché di attestazione che detto capitale sociale è suddiviso fra i soci: Lorenza Trivella per il 78.81 %, Margherita marazzi per il 7,06 % e Sergio Marazzi per il 7,06%, con esclusione del socio di maggioranza IME s.a.s..

Quanto alla nomina del custode, pur non potendosi ravvisare profili di conflitto di interessi in capo al legale rappresentante della ricorrente IME s.a.s., appare comunque opportuno indicare il nominativo di un professionista terzo rispetto alle parti, al quale è demandato il compito di esercitare il diritto di voto e gli altri diritti amministrativi, nel



Accoglimento totale del 30/12/2016
RG n. 57942/2016

rispetto delle norme di legge e nell'interesse della società, sentite le parti interessate.

Le spese della presente fase verranno liquidate all'esito del giudizio di merito ex art. 669 octies, secondo comma, c.p.c..

P.Q.M.

Visti gli artt. 670, 669 *sexies* c.p.c.;

in accoglimento del ricorso proposto da IME s.a.s. di Trivella Lorenza e C.,

AUTORIZZA

il sequestro giudiziario di n. 391.770 azioni ordinarie di AGEMA s.p.a. in quanto oggetto di pegno in favore delle due azioniste della società, Lorenza Felicita Maria TRIVELLA e Margherita Hilda Maria MARAZZI;

nomina custode giudiziario l'Avv. **Giuseppe Dottorini**, con studio in Milano, via Besana, n. 11,

il quale eserciterà i diritti di voto e gli altri diritti amministrativi sentite le parti interessate e con obbligo di rendiconto annuale.

Spese al definitivo.

Si comunichi.

Milano, 30 dicembre 2016

Il Giudice
dott. Maria Antonietta Ricci

